



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 23 dicembre 2016

Prot. 4508/GG/df

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: sistema dei pagamenti elettronici - PagoPA

Recentemente l'Agenzia per l'Italia Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (AgID) ha inviato corrispondenza alle amministrazioni pubbliche informando che, "ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 del CAD e dell'art. 15 del D.L. n. 179/2012, come convertito in legge, dal 1° giugno 2013 le amministrazioni pubbliche sono tenute ad aderire al sistema dei pagamenti elettronici di cui al logo PagoPA avvalendosi della infrastruttura tecnologica offerta dall'AgID". E' stato quindi predisposto il Portale delle Adesioni PagoPA che regola il procedimento dei pagamenti nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

Immaginiamo che la comunicazione sia stata inviata in automatico a tutte le Pubbliche Amministrazioni presenti sull'indice PA (c.d. IPA), consultabile alla pagina <http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php>. La predetta informativa ha suscitato quesiti in ordine alla obbligatorietà di adesione al Portale, nonché, aspetto certamente più rilevante, utilizzo del sistema per i pagamenti in entrata.

Con la presente si desidera fornire un contributo di conoscenza dei vari aspetti della questione affinché, nell'autonomia decisionale del collegio, ci si possa determinare in maniera consapevole nelle decisioni in materia.

Se si leggono le linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi viene precisato:

Soggetti destinatari

Sono tenute ad accettare pagamenti elettronici tutte le pubbliche amministrazioni nonché le società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, così come individuate dall'Istituto nazionale di statistica.

Ricadono altresì nell'ambito di applicazione i gestori di pubblici servizi quando richiedono pagamenti ai propri clienti per servizi a loro resi.

Però, come ben noto, l'individuazione dei soggetti destinatari, specie per norme aventi finalità amministrative e finanziarie, può risultare difficoltosa in quanto resta il dubbio se si possa fare esclusivo riferimento all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica, oppure se ci si debba comunque riferire a tutte le pubbliche amministrazioni.

Andare Oltre



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 23 dicembre 2016

Prot. 4508/GG/df

Oltretutto la quasi totalità delle entrate dei collegi sono rappresentate dalle quote individuali degli iscritti che spesso vengono introitate attraverso la formazione di ruoli gestiti perlopiù dagli enti di riscossione della fiscalità che già prevedono un variegato ventaglio di modalità di pagamento; cosa che il sistema PagoPA vuole mettere a disposizione del cittadino (ma evidentemente non ove questo sia già presente).

Però, sebbene ai fini della corretta individuazione di soggetto destinatario e dell'applicabilità di una norma con finalità contabili, non si dovrebbe poter prescindere dall'inserimento dell'ente in questione nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (e nell'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica) – circostanza che, per gli ordini professionali, non sussiste – risulta difficile escludere con certezza l'applicabilità della norma.

Anche se, con ogni evidenza, si tratta di enti pubblici non economici, autonomi rispetto alla struttura statale, che perseguono fini propri, ancorché di interesse generale, e quindi non pienamente riconducibili nelle tipologie soggettive annoverate dalla norma in commento.

Va ancora considerato che l'adesione al Portale comporta tutta una serie di adempimenti che risultano particolarmente onerosi, specie per le strutture meno organizzate, rendendo necessaria (se non indispensabile) l'acquisizione di uno specifico servizio professionale per lo svolgimento della funzione di partner tecnologico (servizio prontamente già proposto da fornitori di software amministrativi e da parte di agenti di riscossione).

Va infine segnalato che nel disorganico quadro normativo, inevitabilmente foriero di dubbi interpretativi, la data ultima per l'adesione al sistema era stata fissata dall'AgID al 31 dicembre 2015 - ed è pertanto già scaduta - mentre nella versione del CAD risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs n. 179 del 26 agosto 2016 è stato eliminato il riferimento alla data di decorrenza, ma non è stata introdotta una data di scadenza perentoria.

Allo stesso tempo, al pari di quanto fin qui osservato circa la mancanza di una data di scadenza perentoria, deve essere evidenziato che la normativa primaria non prevede un apparato sanzionatorio nei confronti delle pubbliche amministrazioni che non aderiscono al sistema PAGO PA, ad eccezione di un generico riferimento alla responsabilità dei dirigenti che ostacolano la crescita digitale della P.A., di cui, tuttavia, non vi sono riscontri a livello giurisprudenziali.

Distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)

Andare Oltre